



## **Titolo**

Corte federale d'appello – vizi della decisione impugnata - mancanza di motivazione – non è causa di nullità

## **Descrizione**

Il difetto assoluto di motivazione non è sussumibile nello schema giuridico dell'*error in procedendo*, tale da condurre all'annullamento della decisione con contestuale regressione al grado di giudizio precedente, *sub specie* di rinvio della controversia al giudice di primo grado. Viceversa si traduce soltanto, ex art. 106, comma 2, Codice di giustizia sportiva, in un vizio della decisione impugnata che questa Corte è legittimata ad eliminare, integrando la motivazione carente o insufficiente e, comunque, decidendo sul merito della causa. (Cons. Stato, Sez. V, 24/01/2020, n. 602; CFA, n. 74/2020-2021; CFA, n. 17/2023-2024; CFA, SS. UU., n. 91/2024-2025; CFA, n. 97/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 3/2025-2026).

## **Stagione Sportiva**

2025-2026

## **Numero**

n. 0013/CFA/2025-2026/H

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Mancini

## **Riferimenti normativi**

art. 44, comma 3, CGS; art. 106, comma 2, terzo periodo, CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0013 CFA del 1 agosto 2025 (PI-Sig. Giovanni Giuliano Agostino-U.S.D. Tortorici)**